

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Regolamento dell'Archivio Storico dell'Assemblea Regionale Siciliana

Parte I

Ordinamento e funzioni

Art. 1

Archivio storico

1. L'Archivio storico dell'ARS conserva i documenti dell'istituzione parlamentare della Sicilia.
2. Esso raccoglie i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni *.
3. L'Assemblea Regionale Siciliana custodisce i propri documenti storici presso l'Archivio storico secondo le norme del presente regolamento.
4. L'Archivio storico è retto da un Consigliere Parlamentare Responsabile. L'attività dell'Archivio storico è coordinata dalla Commissione Archivistica sotto la vigilanza e le direttive della Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca che ai fini del presente regolamento opera in veste di Comitato Parlamentare per l'Archivio storico.

Art. 2

Funzioni dell'Archivio storico

1. L'Archivio storico conserva i documenti dell'Assemblea Regionale siciliana e provvede alla custodia dei documenti prodotti o acquisiti dai Servizi dell'Assemblea.
2. Indica ai Servizi e Uffici i criteri per la gestione degli archivi correnti cartacei ed elettronici al fine di garantire uniformità di trattamento dei documenti dal protocollo all'archiviazione, anche elettronica.
3. Conserva il fondo archivistico dell'Assemblea anche attraverso la redazione di inventari, indici ed altri strumenti di consultazione.
4. Collabora con gli altri Servizi dell'Assemblea per studi e pubblicazioni.
5. Ha la facoltà di acquisire, anche a titolo oneroso, atti e documenti di interesse storico o parlamentare da parlamentari, ex parlamentari, ex dipendenti e da fondi pubblici o privati.

* Con il DPA n. 126 del 21 aprile 2020 il termine originario di quarant'anni è stato sostituito con quello di trent'anni.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

6. Promuove iniziative culturali, editoriali e di relazioni con gli archivi storici degli organi costituzionali e con altri enti o istituzioni con finalità culturali, anche a livello nazionale ed internazionale.

7. Cura la conservazione del materiale fotografico dell'Assemblea e può acquisire testimonianze audiovisive relative alla storia politico-parlamentare.

Art. 3

Consigliere Responsabile dell'Archivio

1. L'Archivio storico è retto dal Consigliere Responsabile dell'Archivio storico nominato secondo le norme del Regolamento dell'Amministrazione.

2. 11 Consigliere Responsabile sovrintende all'Archivio storico secondo le direttive formulate dal Comitato di cui all'art. 18.

Art. 4

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa per le attività dell'Archivio storico sono autorizzati nei modi previsti dalle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ARS.

Parte II

Acquisizione e tutela dei documenti

Art. 5

Documenti dell'Ars

1. Ai fini del presente Regolamento è documento dell'Assemblea ogni espressione e testimonianza dell'attività prodotta da chiunque vi operi in ragione di un rapporto organico o di servizio e indipendentemente dalla qualità del supporto su cui è registrata.

2. E', altresì, proprietà dell'Assemblea ogni documento pervenuto in via ufficiale da parte di terzi.

Art. 6

Proprietà indisponibile

1. I documenti di cui al precedente articolo sono proprietà indisponibile dell'Assemblea, ad eccezione degli scarti approvati a norma degli articoli 9 e 18 del presente regolamento.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Art.7

Trasferimenti

1. Entro sei mesi dalla fine di ogni legislatura i Servizi e gli Uffici dell'Assemblea trasferiscono i documenti riguardanti gli affari esauriti all'Archivio generale - sezione di deposito. Tale sezione dell'Archivio generale opera in stretto raccordo con l'Archivio storico.

2. All'atto del trasferimento i responsabili dei Servizi e degli Uffici indicano in appositi elenchi i documenti la cui consultazione è soggetta ai vincoli di riservatezza o di segretezza sulla base della normativa vigente per gli effetti di cui al successivo art. 14. L'elenco può essere modificato anche successivamente con atto del Segretario generale, che ne informa il Comitato parlamentare per l'Archivio storico.

Art. 8

Versamenti

1. L'Archivio generale - sezione di deposito versa all'Archivio storico i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni. *

2. Anteriormente al decorso del termine di cui al comma 1, i documenti sono accessibili secondo la disciplina del Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Assemblea Regionale Siciliana. All'istruttoria relativa all'istanza di accesso provvede l'Ufficio o Servizio competente che deteneva il documento prima del trasferimento all'Archivio generale - sezione di deposito.

Art. 9

Commissione archivistica

1. E' istituita una Commissione archivistica composta, oltre che da un Vice Segretario generale, che la presiede, da non più di tre consiglieri parlamentari con esperienza in diversi settori di attività dell'Assemblea e dal Consigliere Responsabile dell'Archivio.

2. La Commissione:

- a) coordina la conservazione e l'ordinamento degli archivi correnti;
- b) propone i "massimari di conservazione e di scarto" al Comitato parlamentare per l'archivio storico;
- c) esprime parere sulle proposte di scarto formulate dai responsabili degli archivi correnti in conformità ai massimari di cui alla lettera b);
- d) coordina la preparazione dei trasferimenti di fine legislatura all'Archivio generale - sezione di deposito;

* Con il DPA n. 126 del 21 aprile 2020 il termine originario di quarant'anni è stato sostituito con quello di trent'anni.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

e) indica i criteri per la conservazione di documenti su supporto informatico o comunque non cartaceo.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana all'inizio di ogni legislatura su proposta del Segretario generale.

Art. 10

Garanzie e benefici per i proprietari dei documenti

1. Coloro che affidano i loro documenti all'Archivio storico, ai sensi dell'art. 2 co. 5, possono stabilire che determinati documenti siano sottoposti a un regime di riservatezza o di segretezza ai sensi dall'art. 14.

2. Per i benefici fiscali previsti dalla legge 2 agosto 1982, n.512, conseguenti alla cessione di fondi all'Archivio storico, il Segretario Generale, su richiesta degli interessati trasmessa dal Consigliere Responsabile dell'Archivio, rilascia una dichiarazione attestante l'interesse dell'Assemblea Regionale Siciliana ad acquisire il bene in oggetto.

Parte III

Rapporti con gli utenti

Art. 11

Apertura al pubblico

1. La fruizione del patrimonio dell'Archivio storico è regolata dalle norme contenute nelle Disposizioni per l'ammissione del pubblico approvate con decreto del Presidente dell'Assemblea su proposta del Segretario generale.

Art. 12

Consultazione

1. La consultazione dei documenti dell'Archivio storico avviene nelle sale a ciò riservate.

2. E' vietato il prestito per consultazione.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Art. 13

Fotoriproduzione

1. La fotoriproduzione dei documenti d'archivio può essere consentita dal Consigliere Responsabile dell'Archivio, garantendo comunque la buona conservazione dei documenti e senza oneri per l'Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 14

Regole di consultabilità

1. I documenti conservati nell'Archivio storico sono liberamente consultabili, salvo quelli indicati in apposito atto del Presidente dell'ARS, adottato su proposta del Comitato parlamentare per l'Archivio storico, nel rispetto delle prerogative costituzionali di autonomia e indipendenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, tenuto conto degli elenchi di cui all'art. 7, comma 2.

2. Gli atti e i documenti contenenti dati personali o sensibili divengono consultabili, nel rispetto delle leggi in materia, dopo che sia decorso il termine previsto dall'art. 122, 1° co. lett. b) del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 5 che versino documenti nell'Archivio storico dell'ARS possono, indicandone la durata, stabilire un vincolo di non consultabilità, non superiore a 20 anni dal versamento, prorogabile una o più volte ma non oltre 30 anni complessivi. Il medesimo vincolo può essere apposto dal Segretario Generale su proposta del Consigliere Responsabile dell'Archivio.

Art. 15

Autorizzazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentito il Comitato parlamentare per l'Archivio storico e udito il Consigliere Responsabile dell'Archivio storico, può autorizzare per motivi di studio o di difesa giudiziaria, la consultazione dei documenti di cui al comma 3 dell'articolo 14 anche prima della scadenza del periodo di non consultabilità.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Art. 16

Declassificazioni

1. Quando sia venuto meno il soggetto o l'organo che aveva apposto il vincolo di cui comma 3 dell'articolo 14, il Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza, può rimuovere il vincolo stesso, ovvero ridurne la durata temporale.

2. Qualora il vincolo di cui al comma 3 dell'art. 14 sia stato apposto dal Segretario Generale, questi può in ogni tempo proporre al Presidente dell'Assemblea la rimozione del vincolo o modificazione della durata.

Art. 17

Obbligo di riservatezza

1. Il personale dell'Assemblea che abbia accesso a documenti segreti custoditi presso l'Archivio ovvero che venga a conoscenza di dati sensibili o riservati si impegna a non riferire ad alcuno le notizie acquisite in ragione del suo ufficio e a non farne uso privato.

Parte IV

Comitato Parlamentare per l'Archivio Storico

Art. 18

Funzioni del Comitato parlamentare per l'Archivio storico

1. Il Comitato parlamentare per l'Archivio storico:

- a) approva i "massimari di conservazione e di scarto" su proposta della Commissione archivistica;
- b) approva le proposte di scarto formulate dai responsabili degli archivi correnti a seguito del parere della Commissione archivistica;
- c) autorizza l'esecuzione di opere di qualunque genere, compreso il restauro, sulla documentazione, dell'Archivio;
- d) delibera sul trasferimento, anche momentaneo, dell'archivio storico o di parti dello stesso;
- e) autorizza l'uscita temporanea di documentazione dell'ARS per eventuali manifestazioni.